



UNIONCAMERE

AP

Ai
Segretari Generali delle
Camere di commercio industria
artigianato e agricoltura

Ai
Conservatori degli uffici
del Registro delle imprese
LORO SEDI

VIA PEC

A InfoCamere s.c.p.a.
ROMA

e p.c. Al
Ministero delle Imprese e del Made in
Italy
- Direzione Generale servizi di vigilanza
- Divisione VI
ROMA

Al
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
ROMA

Oggetto: Titolare effettivo: effetti delle ordinanze del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024

L'Unioncamere in data 21 ottobre u.s. ha interpellato i Ministeri competenti per un parere circa gli effetti delle ordinanze del Consiglio di Stato pubblicate in data 15 ottobre 2024 al fine di definire linee di comportamento univoche nella gestione del Registro dei Titolari effettivi in attesa della chiara definizione del quadro giuridico.

Al riguardo, il Ministero ha fatto pervenire la nota che qui si allega che riporta il parere acquisito presso l'Avvocatura generale dello Stato, secondo il quale *«le pronunce cautelari rese dal TAR del Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi, continuano a determinare la sospensione del termine per adempiere, e conseguentemente l'applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio, nonché della possibilità di consultazione dei dati, per scongiurare il rischio di un irreparabile pregiudizio in ragione dell'ostensione dei dati personali presenti nel registro»*.

Secondo il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dunque, le richiamate ordinanze del Consiglio di Stato non modificano nulla rispetto alla situazione di diritto ad esse precedente.

Sul parere espressamente richiesto da Unioncamere in merito all'adempimento della conferma, di cui all'articolo 3, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto 11 marzo 2022, n. 55, il Ministero ha sospeso il giudizio nell'attesa di acquisire un parere anche dal Ministero dell'Economia e delle finanze.



In considerazione di quanto sopra espresso, si richiede che le Camere di commercio adottino una linea uniforme e di continuità rispetto ai precedenti indirizzi, anche in relazione alle numerose istanze provenienti dalle categorie e dagli ordini professionali, ovvero quella di ritenere i dispositivi del CdS come una sospensione vera e propria dell'obbligo di comunicazione del titolare effettivo e conseguentemente della relativa conferma, dell'irrogazione delle sanzioni, delle verifiche a campione da parte degli Uffici sulle dichiarazioni rese e soprattutto dell'accesso ai dati a qualsiasi titolo.

Sarà cura degli Uffici di Unioncamere fornire ulteriori aggiornamenti ed eventuali indicazioni pervenute dai Ministeri competenti, in particolare sulla questione dell'adempimento della conferma.

Vista la delicatezza del tema, si raccomanda, inoltre, di adottare la linea comune sopra definita, fornendo anche una comunicazione conseguente sui canali informativi delle Camere.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Tripoli

All. Nota ministeriale